

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2828-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO ED INTERNI)

presentata alla Presidenza il 20 giugno 2002

(Relatore: **SAPONARA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 giugno 2002 (v. stampato Senato n. 1374)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 giugno 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! Il decreto-legge n. 83 del 2002 è principalmente finalizzato a riorganizzare il sistema delle misure di sicurezza e protezione delle persone ritenute a rischio, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficacia.

Come evidenzia la relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione, il perseguimento di tali finalità esige la piena circolazione delle informazioni disponibili tra tutte le Autorità interessate, la previsione di un raccordo valutativo a livello centrale, la fissazione di criteri omogenei e condivisi per la valutazione delle medesime informazioni, al fine di consentire l'accurata selezione degli obiettivi da proteggere e l'individuazione delle misure più adeguate da adottare; l'individuazione, infine, di moduli operativi rigorosi per l'attuazione delle misure di protezione, sia per gli operatori di polizia impiegati nei relativi servizi, sia per gli stessi destinatari delle misure in questione.

A ciò mirano, in particolare, gli articoli da 1 a 6 del provvedimento. Il sistema di protezione che essi delineano si impernia su di un nuovo organismo, l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Nello svolgimento della propria attività, l'UCIS si avvale di un organo di consulenza, la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale. L'esecuzione delle determinazioni dell'UCIS è affidata, a livello locale, ai prefetti: presso ogni ufficio territoriale del Governo viene costituito, quale referente territoriale dell'UCIS, un Ufficio provinciale per la sicurezza personale.

Il decreto-legge contiene inoltre, all'articolo 7, disposizioni volte a semplificare il procedimento per la modifica delle dotazioni organiche del personale della carriera prefettizia, così da adeguare rapida-

mente il numero dei posti in organico alle esigenze che possono manifestarsi a seguito di eventi impreveduti, come, ad esempio, gravi fatti di terrorismo.

Nello stesso articolo 7 è prevista anche una disposizione sulla valutazione annuale dei funzionari della carriera prefettizia ai fini della nomina a prefetto, che proroga fino al 2003 il sistema transitorio applicato in attesa dell'emanazione di un regolamento di attuazione che ne definisca le procedure.

L'articolo 8 del provvedimento reca, infine, misure dirette ad agevolare la realizzazione del Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», attuativo del Quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1 relativamente al periodo di programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006.

Le modifiche apportate dal Senato al testo del decreto-legge hanno nel più dei casi natura tecnica, o sono volte a garantire che le disposizioni del provvedimento non comportino nuovi oneri per la finanza pubblica. Assume tuttavia rilevanza sostanziale l'introduzione del nuovo articolo 5-bis.

Quanto al contenuto delle singole disposizioni recate dal decreto-legge, l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito soggettivo di applicazione delle nuove norme, individuando nel Ministro dell'interno — autorità nazionale di pubblica sicurezza — l'organo competente ad adottare i provvedimenti e a dettare le direttive in materia di tutela dei soggetti ritenuti a rischio, ed elencando i soggetti che possono essere destinatari delle misure di protezione personale. Si tratta delle alte personalità istituzionali, nazionali e straniere, e delle persone che, per le funzioni esercitate o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce nella persona propria o dei familiari.

La Commissione non ha ritenuto necessario chiarire ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione della norma come suggerito dal Comitato per la legislazione, tenuto conto che il testo fa ricorso a formule già utilizzate in altre fonti normative, aventi un significato consolidato nelle prassi applicative.

Tali minacce o pericoli sono a loro volta specificamente correlati all'attività terroristica, al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi, di materiale radioattivo o di aggressivi chimici e biologici, ovvero ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.

L'individuazione dei soggetti destinatari della protezione è rimessa dall'articolo 2, comma 8, a un decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Lo stesso Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, che rappresenta la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato, e sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, può disporre in materia di voli speciali volti a garantire la sicurezza dei soggetti sottoposti a protezione.

Resta in capo al Presidente del Consiglio la facoltà di definire, in casi specifici, modalità differenziate di tutela e protezione, d'intesa comunque con il Ministro dell'interno.

L'articolo 2 individua nell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), incardinato nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'organo competente ad adottare in via esclusiva le misure di protezione e di vigilanza personale e a coordinare le attività correlate. Il nuovo organismo agisce conformemente alle direttive impartite dal Capo della polizia, esercitando una serie di competenze dettagliatamente elencate, concernenti:

l'acquisizione di tutte le informazioni utili da parte del SISDE, del SISMI e delle forze di polizia;

il coordinamento informativo con le prefetture e con l'autorità giudiziaria (in relazione alla quale può attivare la particolare procedura prevista dall'articolo 118

del codice di procedura penale, relativa all'accesso alle informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria), e la collaborazione con gli omologhi uffici appartenenti ad amministrazioni straniere;

la definizione delle modalità di concreta attuazione dei servizi di protezione;

la pianificazione dell'impiego delle risorse e la fissazione di criteri omogenei per la formazione del personale, nonché per la verifica dell'idoneità dei mezzi impegnati;

l'eventuale attivazione di procedure di emergenza.

A capo dell'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza o un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato. All'UCIS è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'amministrazione civile dell'interno; può esservi assegnato personale del Corpo della guardia di finanza e di altre amministrazioni statali, oltre a due esperti nominati dal Ministro dell'interno.

L'esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza è riservata alle unità specializzate della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se necessario, del Corpo della guardia di finanza. Modificando il testo originario, il Senato ha escluso da tali servizi il Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 2 dispone altresì in materia di organizzazione degli uffici dell'UCIS e tiene espressamente ferma la vigente disciplina concernente i servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente e degli ex Presidenti della Repubblica, risalente a un regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991.

Il Comitato per la legislazione, nel parere espresso sul testo del decreto-legge, ha segnalato alla Commissione l'esigenza di riformulare la disposizione recata dall'articolo 2, che istituisce l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza del personale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,

che interviene con norma di carattere primario sulla disciplina dell'organizzazione ministeriale che è rimessa dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, alla fonte regolamentare. La Commissione, nel valutare la questione posta dal Comitato per la legislazione, ha ritenuto che la deroga operata dal decreto legge alla citata disposizione della legge n. 400 del 1988 sia pienamente condivisibile in quanto motivata dall'esigenza di provvedere con la massima urgenza all'istituzione del nuovo Ufficio, utilizzando a tal fine lo strumento del decreto-legge in luogo di regolamenti di delegificazione, la cui procedura di adozione avrebbe richiesto inevitabilmente tempi più lunghi. La Commissione ha inoltre ritenuto condivisibile, e non in contrasto con la precedente, la scelta attuata dal Governo di rimettere alla fonte regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, l'adozione di integrazioni e modifiche della struttura e dell'organizzazione dell'UCIS, che saranno eventualmente ritenute necessarie in una fase successiva.

Al fine di assicurare un raccordo valutativo a livello centrale, l'articolo 3 istituisce un organo collegiale di consulenza: la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, destinata ad operare in stretto collegamento con l'UCIS ed a supportarne le decisioni.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'UCIS ed è composta da cinque membri: tre rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e due esperti in rappresentanza del SISDE e del SISMI.

Ai sensi dell'articolo 4, le determinazioni assunte dal direttore dell'UCIS vengono tempestivamente comunicate al prefetto ed al questore della provincia, per l'esecuzione delle decisioni adottate.

L'articolo 5 istituisce quale referente territoriale dell'UCIS, presso il gabinetto di ogni ufficio territoriale del Governo, un Ufficio per la sicurezza personale.

Lo stesso articolo prevede che il prefetto convochi riunioni di coordinamento

con i responsabili provinciali delle forze di polizia e, ove ritenga necessario, con le autorità di volta in volta interessate, formulando all'UCIS, sulla base delle valutazioni emerse in tale sede, proposte motivate circa l'adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione.

L'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, contempla, in presenza di esigenze eccezionali e temporanee, la possibilità di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestano incarichi istituzionali di governo. Tale previsione è motivata con l'esigenza di tutelare più efficacemente la sicurezza personale dei soggetti citati. È espressamente esclusa, per gli agenti in questione, sia la possibilità di portare armi senza licenza sia la corresponsione di alcuno specifico compenso.

Il Comitato per la legislazione ha segnalato l'esigenza di individuare in modo più puntuale i soggetti cui la norma si applica, specificando se le personalità alle quali si fa riferimento siano le stesse indicate dagli articoli 1 e 2, nonché i compiti attribuiti ai suddetti soggetti in virtù del conferimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza. La Commissione non ha tuttavia ritenuto di modificare la disposizione reputando, quanto al primo aspetto, che sia sufficiente una interpretazione sistematica delle diverse disposizioni richiamate e, quanto al secondo aspetto, il rinvio alla normativa vigente in materia di attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, dettata del R.D 31 agosto 1907, n. 609.

In occasione di situazioni eccezionali il Ministro dell'interno — ai sensi dell'articolo 6 — convoca un'Unità di crisi al fine di acquisire ogni notizia utile per l'attivazione, da parte delle strutture competenti, delle necessarie misure di emergenza. Il ministro, a sua volta, comunica immediatamente le informazioni disponibili al Presidente del Consiglio.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che con regolamento ministeriale possano modificarsi le dotazioni organiche del perso-

nale della carriera prefettizia, per far fronte a specifiche esigenze funzionali connesse anche all'attuazione della riforma della carriera prefettizia, di cui al decreto legislativo n. 139 del 2000, ed all'organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno; ciò può aver luogo a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza nuovi oneri finanziari e nei limiti della dotazione organica complessiva.

Come rileva la relazione governativa, il ricorso allo strumento regolamentare consente di superare la rigidità propria delle dotazioni individuate per legge (nella specie, si tratta della tabella B allegata al D.Lgs. 139/2000) adeguando i posti di organico esistenti alle esigenze che possono manifestarsi in relazione a situazioni nuove e a volte non prevedibili, ricollegabili, ad esempio, al riemergere del fenomeno terroristico.

Il comma 2 rinvia a dopo il 2003 l'applicazione delle disposizioni sulla valutazione annuale dei funzionari prefettizi ai fini della nomina a prefetto, introdotte dagli articoli 9 e 16 del D.Lgs. 139/2000, disponendo che fino al 2003 continuino ad applicarsi le modalità transitorie previste dall'articolo 36, co. 6, dello stesso decreto.

La nuova disciplina di valutazione è infatti caratterizzata dall'istituzione di un'apposita commissione consultiva e dalla formulazione di schede di valutazione annuale dei viceprefetti, redatte sulla base di criteri da fissare con decreto ministeriale. In attesa dell'adozione di tale decreto, appare dunque necessario prolungare il regime transitorio di valutazione, basato sui soli atti di ufficio relativi al personale interessato.

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 26, co. 1, del D.Lgs. 334/2000, che riordina i ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a sua volta recante una disposizione transitoria concernente l'inquadramento a prefetto dei dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio all'entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 8 reca misure dirette ad agevolare la realizzazione del Programma

operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », attuativo del Quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1 relativamente al periodo di programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006, autorizzando il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare, su richiesta del Ministero dell'interno (che è l'Amministrazione responsabile dell'attuazione del programma) le quote dei contributi comunitari e statali, già pianificati, nella decisione di approvazione del programma, per il periodo 2000-2003.

Il programma « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno » è finalizzato, attraverso l'innalzamento dei livelli di legalità, al recupero socioeconomico delle regioni meridionali, intervenendo altresì sul versante del contrasto al diffuso disagio sociale. Esso persegue un sistema articolato di obiettivi volti a diffondere la legalità, espandere la cultura della partecipazione civica, sostenere i sistemi sociali locali, contrastare l'emarginazione e gestire l'impatto migratorio.

Esso utilizza due fondi strutturali: Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), con un piano finanziario complessivo pari a 573,108 milioni di euro di fondi comunitari e di 539,7 milioni di euro di contributo nazionale, pari ad un importo complessivo lordo di circa 1.112,8 milioni di euro (circa 2.155 miliardi di lire).

La disposizione in esame è rivolta, come si evidenzia nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, a « rimuovere le rilevanti difficoltà incontrate in sede di applicazione delle procedure di spesa occorrenti per l'attuazione del Programma operativo in questione »: difficoltà che potrebbero determinare il rischio di « definanziamento » del progetto, con la conseguenza di non poter utilizzare e, quindi, di perdere somme già stanziare dall'Unione europea.

L'articolo 9 si limita a disporre sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Michele SAPONARA, *Relatore*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2828,

rilevato che il provvedimento in esame reca disposizioni che perseguono finalità distinte, riconducibili a tre settori di intervento (misure per la sicurezza personale e norme sul funzionamento del Ministero, artt. 1-6; disposizioni relative al personale prefettizio, articolo 7; utilizzo di risorse comunitarie, articolo 8),

rilevato che talune disposizioni risultano formulate in modo generico (mancata indicazione delle procedure di emergenza, all'articolo 2, comma 3; mancata indicazione della composizione e delle funzioni dell'unità di crisi, all'articolo 6) o impreciso (mancata chiarezza in ordine all'attribuzione di una potestà ovvero di una facoltà, articolo 2, commi 4 e 5),

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, che istituisce l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza del personale, dovrebbe valutarsi la necessità di intervenire con norme di rango primario su una disciplina — quella dell'organizzazione ministeriale — rimessa ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fonte regolamentare; alla valutazione dell'opportunità di operare in tal senso dovrebbe procedersi anche in considerazione del fatto che al comma 9 del medesimo articolo si provvede a rimettere nuovamente la materia alla fonte regolamentare; peraltro, qualora si ritenesse che la disciplina in questione, in quanto esplicita e precisa le funzioni del Ministro in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza, anche in relazione al coordinamento di forze dell'ordine che non sono poste alle dipendenze del Ministro stesso, debba comunque essere contenuta in una fonte di rango legislativo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che definisce le attribuzioni del ministero, ovvero la legge 1° aprile 1981, n. 121, "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", procedendo successivamente ad adeguare il tenore del regolamento di organizzazione del ministero stesso, di cui al d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 5-*bis*, che dispone l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di veicoli in uso « ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo », al fine

di individuare in modo più preciso i soggetti cui la norma si applica, si chiarisca a quali personalità si fa riferimento specificando se si tratti o meno delle stesse indicate agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 8; si provveda altresì ad individuare in modo più puntuale i compiti che a tali soggetti sono attribuiti in virtù della predetta equiparazione;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

agli articoli 2, comma 9 e 7, comma 1, dovrebbe valutarsi la congruità delle previsioni di delegificazione ivi contenute con la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, secondo il quale “i decreti devono contenere misure di immediata applicazione”;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2, ove si prevede che il Ministro dell'interno adotti direttive per disporre “i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità”, dovrebbe precisarsi quale sia il rapporto tra la disposizione in questione e la disciplina relativa al trasporto aereo di Stato, di cui la direttiva del Presidente del Consiglio del 21 novembre 2000 ha precisato le finalità, i criteri organizzativi, i soggetti destinatari, le strutture che ne curano l'attuazione e le relative competenze;

all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dovrebbe valutarsi l'effettiva opportunità di rimettere la decisione sulla dotazione organica ad un decreto ministeriale in luogo del decreto legislativo che attualmente disciplina la materia, in ogni caso la disposizione dovrebbe essere ricondotta ad una previsione di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire quale sia l'ambito soggettivo di applicazione della norma, meglio indicando quali siano le “alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché le persone ...soggette a pericoli o minacce”, nonché se il pericolo o le minacce costituiscano condizione per l'applicazione delle misure di protezione anche per le alte personalità istituzionali nazionali o estere;

all'articolo 2, commi 5, 7, 8, dovrebbe chiarirsi la natura dei decreti ministeriali ivi previsti, indicando se essi abbiano o meno natura normativa, prevedendo in caso affermativo la loro adozione sotto forma di regolamento;

all'articolo 3, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare quale sia l'autorità competente, successivamente alle rispettive designazioni, ad effettuare la nomina (e attraverso quale atto) dei componenti l'istituenda Commissione;

all'articolo 7, comma 2-bis, dovrebbe valutarsi se la relativa disposizione abbia effettivamente natura interpretativa oppure se essa

si configuri come una modifica sostanziale della norma vigente, con effetti retroattivi; si ricorda, peraltro, che secondo quanto previsto al punto 3, lettera l), della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, l'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione, deve essere esplicitato anche attraverso l'apposizione di una specifica rubrica all'articolo in cui la disposizione interpretativa è contenuta.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

L'utilizzo di norme di rango primario consegua ad una specifica valutazione dell'impossibilità di provvedere, nei singoli casi, facendo ricorso a strumenti normativi secondari o ad atti amministrativi, ciò al fine di evitare un eccessivo "irrigidimento" del quadro normativo, soprattutto nei settori — come quello della disciplina della organizzazione amministrativa — che richiedono particolare elasticità e agilità di intervento.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno (approvato dal Senato) (C. 2828),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« ART. 4.

(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza del personale).

Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione della decisione

adottata, nonché al questore ed ai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Comunico che il Comitato permanente per i pareri della Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

premessi che:

la neutralità finanziaria del provvedimento in esame si fonda sulle clausole di cui all'articolo 2, comma 10-*bis*, ed all'articolo 7, comma 1, secondo periodo;

occorre per altro rilevare che l'istituto dell'indisponibilità di un numero di posti di organico equivalenti sul piano finanziario contemplato dalle disposizioni testé citate non appare in sé effettivamente idoneo a garantire la neutralità finanziaria medesima;

va infatti considerato che gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale dei Ministeri sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione al personale in servizio alla data di entrata in vigore del bilancio annuale di previsione; di conseguenza, poiché quest'ultimo non assegna risorse finanziarie a posizioni di pianta organica non effettivamente occupate, i risparmi attesi dal meccanismo dell'indisponibilità non appaiono conseguibili qualora tutte le posizioni cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a legislazione vigente risultino occupate;

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che, ai fini della concreta operatività dei meccanismi di compensazione della spesa di cui agli articoli 2 e 7, le eventuali modificazioni alle dotazioni organiche ivi previste siano apportate solo in quanto non ne derivi un incremento complessivo delle dotazioni medesime e non ne derivi altresì contestualmente un incremento degli

oneri retributivi effettivi rispetto a quelli previsti per il triennio 2002-2004.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

nell'applicazione dell'articolo 2, comma 10-*bis*, si tenga conto delle necessità di sicurezza a livello locale, eventualmente predisponendo un piano di razionalizzazione del reclutamento di nuovo personale delle Forze dell'ordine.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 2828;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
(IDENTICO A QUELLO DELLA COMMISSIONE)

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 83

All'articolo 2:

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati »;

al comma 6 le parole: « e del Corpo di polizia penitenziaria » sono soppresse;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. 1. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario ».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « al prefetto » sono inserite le seguenti: « ed al questore ».

All'articolo 5, comma 1, le parole: « le Prefetture-Uffici territoriali del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « gli Uffici territoriali del Governo ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. (Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza) – 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.

2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « per esigenze funzionali connesse » è inserita la seguente: « anche »; dopo le parole: « uffici del Ministero dell'interno, » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 31 dicembre 2001, »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».

Decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad adeguare l'assetto organizzativo delle strutture del Ministero dell'interno, al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione ed il coordinamento dell'azione di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio, nonché il livello di efficacia delle misure di sicurezza adottate;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare continuità all'attuazione del programma operativo « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia » per l'utilizzo dei fondi strutturali 2000-2006 per il settore della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Finalità ed ambito applicativo).

1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

(Finalità ed ambito applicativo).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere.

2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.

ARTICOLO 2.

*(Ufficio centrale interforze per
la sicurezza personale).*

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli Uffici provinciali di cui all'articolo 5;

b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 2.

(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto, **qualora necessario**, con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza **e del Corpo di polizia penitenziaria**.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale **diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno** si provvede con decreto del Ministro dell'interno, **adottato** di concerto con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

ARTICOLO 3.

(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

ARTICOLO 4.

(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

10-bis. 1. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.

ARTICOLO 3.

(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

Identico.

ARTICOLO 4.

(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto **ed al questore** della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Ufficio provinciale per la sicurezza personale).

1. Presso **le Prefetture**-Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 5.

(Ufficio provinciale per la sicurezza personale).

1. Presso **gli** Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. *Identico.*

ARTICOLO 5-bis.

(Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza).

1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.

2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Unità di crisi).

1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca l'Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.

2. L'Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento.

ARTICOLO 7.

(Disposizioni concernenti il personale prefettizio).

1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell' autoveicolo.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.

ARTICOLO 6.

(Unità di crisi).

Identico.

ARTICOLO 7.

(Disposizioni concernenti il personale prefettizio).

1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse **anche** alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, **a decorrere dal 31 dicembre 2001**, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. **L' adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario.**

(segue: testo del decreto-legge)

2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.

ARTICOLO 8.

(Attuazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia »).

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

2. *Identico.*

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

ARTICOLO 8.

(Attuazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia »).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno.*

MARTINO, *Ministro della difesa.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

€ 0,52



14PDL0029270